 Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal Coni

POLIZZA C

Contraente: A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana
Polizza n° 711582760
Combinazione: "C"
Decorrenza: 01.09.2007

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione dell'assicurazione

La presente polizza è stipulata dalla Contraente a favore dei tesserati ASI e l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante lo svolgimento delle attività sportive organizzate dalla Contraente.

La copertura si intende estesa al rischio in itinere, limitatamente al viaggio o percorso effettuato per raggiungere i luoghi di manifestazioni sportive, con mezzi pubblici o presi a noleggio con conducente dall'ASI, purché organizzati dalla stessa. Sono esclusi i percorsi individuali e a bordo di auto e/o motoveicoli personali.

La copertura è prestata durante lo svolgimento delle attività previste e praticate dai soci ASI, siano esse allenamenti o partecipazioni anche a manifestazioni organizzate da altri Enti, sempreché la partecipazione a tali manifestazioni sia diretta, organizzata o comunque autorizzata dall'ASI.

Qualora il tesserato ASI si alleni privatamente o partecipi a titolo personale a manifestazioni sportive organizzate da altri Enti senza che l'ASI ne abbia promosso od organizzato la partecipazione, non godrà della copertura assicurativa prestata dalla presente polizza.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose;
- gli avvelenamenti od intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere;
- le infezioni od avvelenamenti da morsi o punture in genere;
- le influenze termiche ed atmosferiche;
- **la malaria e le malattie tropicali in genere;**
- l'asfissia;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi infarti) determinati da sforzi (emie traumatiche).

In via esemplificativa si precisa che la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- per scariche elettriche o contatto con corrosivi; per imprudenze, **negligenze anche gravi;**

Lloyd Adriatico S.p.A.

Largo Ugo Imert, 1
Italia - 34123 Trieste
www.lloydadriatico.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1948 (G. U. 5/7/48 n. 148)

Capitale sociale
Interamente versato
€ 60 milioni

REA Trieste n. 24824
Reg. Impr. Trieste n. 00104230321
Partita IVA e Cod. fisc. 00104230321



Contraente: A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana
Polizza n° 711582760
Combinazione: "C"
Decorrenza: 01.09.2007

- per colpa anche grave;
- in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressione in genere;
- a seguito di azioni di terrorismo;
- per infezioni o corrosioni derivanti da contatto con acidi;
- dovuti ad influenze termiche o atmosferiche;
- derivanti dalle forze della natura compresi i movimenti tellurici, i maremoti, le eruzioni vulcaniche, le alluvioni, le frane, le valanghe e le slavine.

Esclusioni

Sono esclusi d'Assicurazione gli infortuni occorsi:

- in conseguenza di dolo o di azione delittuose dell'Assicurato;
- sotto l'influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente;
- in conseguenza di imprese temerarie o di acrobazie di volo con veicoli non adatti;

nonché gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

- free-klimbing;
- salto dal trampolino con sci e idrosci;
- sci estremo;
- sci acrobatico;
- bob;
- aerei in genere;
- paracadutismo;
- deltaplano e parapendio;
- motoristici;
- regate o traversate in alto mare effettuate in solitaria.

Art.2.- Capitali Assicurati

L'assicurazione è prestata per le seguenti somme individuali:

- per il caso morte: € 95.000,00;
- per il caso di invalidità permanente € 120.000,00;
- rimborso spese mediche € 12.000,00;
- indennità giornaliera per gesso € 20,00.



Riferimento alle tabelle di legge per il caso di Invalidità Permanente

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione è sostituita da quella di cui all'allegato 1 del DPR n°1124 del 1965 (Tabella INAIL).

Franchigia sull'invalidità Permanente

A parziale deroga dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione è stabilito che non si farà luogo a indennizzo per Invalidità Permanente quanto questa sia di grado inferiore o pari al 5% della totale. Se l'Invalidità Permanente supera il 5% della quota totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Valutazione speciale dell'invalidità Permanente

In caso di Invalidità permanente conseguente ad infortunio che riduca l'attitudine al lavoro, valutata pari o superiore al 60%, in base alla tabella di cui all'allegato 1 del DPR n° 1124 del 30.06.1965, e che renda obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, sarà liquidato il 100% del capitale di Invalidità Permanente contemplato in polizza.

Rimborsò spese mediche

L'impresa rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell'infortunio e fino alla concorrenza del massimale di € 12.000,00 per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio:

- per accertamenti diagnostici
- per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi di qualsiasi genere).

Ed in caso di ricovero in Istituto di Cura, con o senza intervento chirurgico, le spese per:

- rette di degenza;
- onorari dei medici curanti;
- medicinali;
- diritti di sala operatoria;
- materiali d'intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento, con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro).

Per quanto riguarda i trattamenti fisioterapici, purché a seguito di infortunio e purché effettuati da personale diplomato TdR, la garanzia è operante fino alla concorrenza di € 500,00 per anno, con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 50%.

Indennità Giornaliera per Ingessatura

In caso di infortunio che renda necessaria l'applicazione di un'ingessatura, l'Assicurato ha diritto a percepire l'indennità giornaliera pattuita con un massimo di dieci giorni per anno assicurativo.



Contraente: A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana
Polizza n° 711582760
Combinazione: "C"
Decorrenza: 01.09.2007

La garanzia opera, parimenti, anche per il periodo di ininterrotta applicazione di un apparecchio ortopedico immobilizzante effettuata da personale medico o paramedico in relazione a una lesione fratturativa e/o lussativa radiologicamente accertata attraverso qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna diagnostica radiologica (oltre alla radiologia standard, ad esempio TAC, Risonanza Magnetica, Ecografia ecc.)

E' parificato ad ingessatura il periodo di immobilità dovuta a frattura accertata, con le stesse modalità di cui sopra, delle ossa del bacino e della colonna vertebrale, con prescrizione di riposo a letto certificata dal medico curante o da un medico specialista.

Art. 3 - Individuazione delle persone assicurate

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri e/o registri, documenti tutti che la Contraente si obbliga ad esibire su richiesta degli incaricati dell'Impresa.

Art. 4 - Esonero denuncia infermità e difetti fisici

Fermo restando quanto disposto dall'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione si dà atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio l'indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 5 - Denuncia dell'infortunio

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia di sinistro deve essere inviata, alla Segreteria Generale dell'A.S.I., entro tre giorni dall'avvenimento e la stessa deve essere poi trasmessa, all'Agenzia Generale del Lloyd Adriatico S.p.A. di Latina, entro 10 giorni dal relativo ricevimento.

Art. 6 - Disposizioni varie

La garanzia è prestata per tutto il mondo ed il personale assicurato può fare uso anche di aerei di linea.

La presente polizza viene stipulata in aggiunta all'assicurazione obbligatoria e non esime dagli adempimenti previsti, a tale riguardo, dalle disposizioni di legge.

A maggior chiarimento del precedente art. 5, si precisa, soprattutto in considerazione di eventuali eventi che possono accadere all'Estero, che il termine di 3 giorni per la denuncia del sinistro va inteso decorrere non al momento del sinistro stesso, ma da quando la Contraente, avendone avuto notizia, ha la responsabilità di denunciarlo.



Art. 7 - Beneficiari

L'impresa dà e prende atto che, beneficiari delle somme garantire in caso di Morte degli Assicurati, si intendono gli eredi legittimi e/o testamentari, salvo diversa dichiarazione rilasciata dagli Assicurati stessi ed allegata agli atti che formano parte integrante del contratto.

Art. 8 — Estensione delle coperture ai non iscritti ASI

Per i partecipanti non iscritti ASI, la copertura si intende prestata durante la partecipazione arie manifestazioni sportive organizzate dalle associazioni affiliate all'ASI limitatamente alle seguenti garanzie:

- Caso Morte € 50.000,00
- Caso Invalidità Permanente € 50.000,00

La Contraente è tenuta a comunicare tempestivamente all'impresa:

- Data, luogo di svolgimento e nome della manifestazione sportiva;
- Numero e generalità dei partecipanti;

Al termine di ogni annualità assicurativa, l'impresa provvederà alla regolazione del premio, ai sensi del successivo art. 9, sulla base delle comunicazioni pervenute.

Art. 9- Infortunio Catastrofale

A parziale deroga di quanto riportato nelle CGA mod 6327/2, si dà e si prende atto che:

In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la medesima polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico dell'Impresa non potrà superare l'importo di € 5.000.000,00. Qualora le indennità liquidabili al sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno ridotte proporzionalmente ai rispettivi capitali assicurati.

Art. 10 — Premio

Il premio netto convenuto inizialmente è di _____ pari a _____ per n° 3.000 iscritti ASI. Per le manifestazioni indette da Alleanza Sportiva Italiana il premio pro-capite, per i partecipanti non iscritti all' ASI, è di _____ per giornata di attività.

Alla stipula della presente polizza, il Contraente anticipa un premio lordo di _____ tri ad una rata quadrimestrale.

Le rimanenti rate verranno pagate dal Contraente alle rispettive scadenze quadrimestrali.

I premi relativi ai partecipanti, non iscritti A.S.I., alle manifestazioni indette dalla Contraente, verranno, parimenti, regolarizzati alle rispettive scadenze trimestrali.



Contraente: A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana
Polizza n° 711582760
Combinazione: "C"
Decorrenza: 01.09.2007

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 11 – Regolazione del Premio

Alle scadenze annuali, il Contraente comunicherà alla Compagnia l'esatto numero degli iscritti e dei partecipanti, non iscritti, alle attività. L'eventuale conguaglio scaturente dall'applicazione del premio netto pro-capite verrà regolarizzato entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione, dello stesso, da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati e il pagamento del conguaglio di premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui effettuerà il pagamento.

In questo caso il premio anticipato in via provvisoria per le rate scadute viene considerato come anticipo del conguaglio non effettuato.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 12 — Rimando alle Condizioni Generali


Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni particolari di assicurazione, valgono le Condizioni Generali (mod. 6327 lotto 2) e le Norme di Legge.

Letto approvato e sottoscritto in data

L'Contraente
A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana
Il Presidente
Dott. **Claudio BARBARO**



L'Impresa
Lloyd Adriatico S.p.A.
Agenzia Generale di Latina
LATINA ASSICURA S.a.s.





POLIZZA N. 711582760

Pagina 1 di 7

POLIZZA DI ASSICURAZIONE EMESSA DA LLOYD ADRIATICO S.P.A.

CONTRAENTE/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA

Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008

VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)

AGENZIA

LATINA GENERALE - 544

operatore LD

ESTREMI CONTRATTUALI

Prodotto: 05 INFORTUNI - PROPOSTA INFORMATICA

E' stato pattuito il premio annuo complessivo di

cui imposte (2,50 %)

Le garanzie decorrono dalle ore 24 del 01/09/2007

La durata e' stabilita in anni 01 / mesi 00 / giorni 00

La data di scadenza finale del contratto e' il 01/09/2008

Codice Autorizzazione: RE69Z543

PAGAMENTO

Il premio di pronto incasso pagato alla firma del presente contratto

e' di di cui imposte (2,50 %)

Registrato sulla Distinta Giornaliera n. 1055891325 op. 17 del 03/09/2007.

La prossima rata QUADRIMESTRALE decorre dal 01/01/2008 e sara' pari a

, di cui imposte (2,50 %)

variazioni pattuite o di legge.

SOSTITUZIONI

Il presente contratto annulla la precedente Polizza n. 708638210

con premio annuo netto di agata fino al 01/09/2007.

Il rimborso netto di euro 0,00 riconosciuto per il periodo assicurativo pagato e non goduto, e' conteggiato nel prospetto di liquidazione del premio.

Ramo 05 - Polizza Infortuni

Polizza Cumulativa Infortuni

Le garanzie operano nei confronti di 3.000 "teste assicurate" identificate come segue:

COME DA EVIDENZE DELLA CONTRAENTE

VEDASI CONDIZIONI PARTICOLARI ALLEGATE

L'assicurazione e' prestata per i soli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attivita' professionale principale o secondaria di- chiarata in polizza (art. 23 - Clausola particolare Cod. 41)

INVALIDITA' PERMANENTE - (art. 3 C.d.a.) per

120.000,00 euro (232.352.400 Lire)

di capitale assicurato pro-capite

.....

Le fasce di capitale ai fini della determinazione dell'indennizzo, secondo i criteri di cui all'art. 4

C.d.a., sono:

FASCIA A - fino a 160.000,00 Euro

FASCIA B - da 160.000,01 Euro a 260.000,00 Euro

FASCIA C - oltre 260.000,00 Euro



Rendita vitalizia (Art. 19 - Clausola speciale Cod. 66)
La presente garanzia opererà in presenza di un capitale assicurato per Invalidità Permanente non inferiore a 110.000,00 Euro

MORTE - (art. 5 C.d.a.) per
95.000,00 euro (183.945.650 Lire)
di capitale assicurato pro-capite
.....

RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE - (art. 7 C.d.a.)
fino alla concorrenza di
12.000,00 euro (23.235.240 Lire)
di massimale assicurato
.....

INDENNITA' GIORNALIERA PER GESSO
20,00 euro (38.725 Lire)
di capitale assicurato per partita libera
.....

Premio totale garanzia: euro
(Lire)

Saldo aumenti/riduzioni
.....

TOTALE PREMIO ANNUO NETTO euro

Il massimo indennizzo per infortunio catastrofale di cui all'art. 37 C.d.a. e' di 1.650.000,00 Euro.

**IL PRESENTE CONTRATTO NON PREVEDE LA GARANZIA ASSISTENZA.
NON SONO QUINDI APPLICABILI GLI ARTT. 27 E 28 DELLE C.D.A.**

INDENNIZZI PER LE GARANZIE COMPRESSE SENZA SOVRAPPREMIO

DANNI ESTETICI
(art. 10 C.d.a.) - con il massimo di 6.000,00 Euro

COMMORIENZA GENITORI
(art. 11 C.d.a.) - con il massimo di 130.000,00 Euro per ogni persona deceduta

ANTICIPO D' INDENNIZZO
(art. 12 C.d.a.) - con il massimo di 30.000,00 Euro

RIMBORSO SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA
(art. 14 C.d.a.) - con il massimo di 3.000,00 Euro per persona e di 5.000,00 Euro per piu' persone

Questionario sanitario dell' Assicurato

L'assicurato, od il Contraente per conto dell'Assicurato ove questi sia persona diversa, dichiara :

a) di NON trovarsi in alcuna delle condizioni di non assicurabilita' previste dall'art. 36 delle Condizioni di assicurazione ;

Rendita vitalizia (Art. 19 - Clausola speciale Cod. 66)
La presente garanzia opererà in presenza di un capitale assicurato per Invalidità Permanente non inferiore a 110.000,00 Euro

MORTE - (art. 5 C.d.a.) per
95.000,00 euro (183.945.650 Lire)
di capitale assicurato pro-capite
.....

RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE - (art. 7 C.d.a.)
fino alla concorrenza di
12.000,00 euro (23.235.240 Lire)
di massimale assicurato
.....

INDENNITA' GIORNALIERA PER GESSO
20,00 euro (38.725 Lire)
di capitale assicurato per partita libera
.....

Premio totale garanzia: euro
(Lire)

Saldo aumenti/riduzioni
.....

TOTALE PREMIO ANNUO NETTO euro

Il massimo indennizzo per infortunio catastrofico di cui all'art. 37 C.d.a. e' di 1.650.000,00 Euro.

**IL PRESENTE CONTRATTO NON PREVEDE LA GARANZIA ASSISTENZA.
NON SONO QUINDI APPLICABILI GLI ARTT. 27 E 28 DELLE C.D.A.**

INDENNIZZI PER LE GARANZIE COMPRESSE SENZA SOVRAPPREMIO

DANNI ESTETICI
(art. 10 C.d.a.) - con il massimo di 6.000,00 Euro

COMMORIENZA GENITORI
(art. 11 C.d.a.) - con il massimo di 130.000,00 Euro per ogni persona deceduta

ANTICIPO D' INDENNIZZO
(art. 12 C.d.a.) - con il massimo di 30.000,00 Euro

RIMBORSO SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA
(art. 14 C.d.a.) - con il massimo di 3.000,00 Euro per persona e di 5.000,00 Euro per piu' persone

Questionario sanitario dell' Assicurato


L'assicurato, od il Contraente per conto dell'Assicurato ove questi sia persona diversa, dichiara :

a) di NON trovarsi in alcuna delle condizioni di non assicurabilita' previste dall'art. 36 delle Condizioni di assicurazione ;

lloyd adriatico

- ART. 2 - Esclusioni e delimitazioni
- ART. 31 - Procedimento arbitrale
- ART. 34 - Diritto di recesso
- ART. 37 - Infortunio catastrofale
- ART. 39 - Altre assicurazioni
- ART. 40 - Proroga dell'assicurazione

Condizioni di assicurazione su allegato mod. 6436.



L'Agente

Letto, approvato e sottoscritto in data

Stampato in data 03/09/2007

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Invernizzi, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 04077811 - Fax 0407781311 - Cap. Soc. e 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824 - Reg. Imp. Trieste n. 00104230321
 Partita IVA e Codi. Fisc. 00104230321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 5/7/46 n. 146)



PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE FISCALE DEL PREMIO

Rischio (Aliquota) Prima rata	Rimborso	Imponibile	Imposte
INFORTUNI			
2.50 %	0,00		

Totale :

Premio totale pagato:

Pronto incasso / Prossima rata	Aliquota	Imponibile	Imposte
INFORTUNI	2.50 %		

Totale :

Prossima rata lorda:

Premio annuo lordo:

Tutti gli importi sono espressi in euro.



Lloyd Adriatico

Comunicazione n. 88654790

Cliente : ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA NON DEFINI

Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice

Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative (1)

Per fornire i nostri servizi e/o i prodotti assicurativi, la nostra Societa', titolare del trattamento, deve trattare i Suoi dati personali per finalita' assicurative. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati comuni, sensibili (2) e giudiziari (3) necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Per le finalita' sopra indicate ed in relazione al rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Societa', i dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari, soggetti tutti cosi' costituenti la c.d. catena assicurativa (4). Il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Senza i Suoi dati, non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalita' promozionali

Il consenso per i trattamenti di seguito descritti e' facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrra' alcun effetto circa la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati effettuato da noi o, per nostro conto, da societa' specializzate, per rilevare la qualita' dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche e per svolgere attivita' promozionali di servizi e/o prodotti delle societa' del Gruppo Lloyd Adriatico.

Per le medesime finalita', i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari. Il consenso riguarda pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni ed i trasferimenti effettuati da tali soggetti. I dati possono essere comunicati a: societa' del Gruppo a cui appartiene la nostra Societa' (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge); societa' specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato, per indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, societa' di gestione del risparmio, SIM.

Modalita' di uso dei dati personali

I dati sono trattati (5) con modalita', anche informatiche e telematiche, necessarie per fornire i predetti servizi e/o prodotti assicurativi, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attivita' promozionali; sono utilizzate le medesime modalita' anche quando i dati vengono comunicati, in Italia o all'estero, per i suddetti fini ai soggetti gia' indicati nella presente informativa, i quali sono impegnati a trattarli usando solo modalita' e procedure necessarie per le finalita' indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Societa', i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformita' delle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle finalita' indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti gia' indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attivita' utilizziamo soggetti di nostra fiducia, operanti anche all'estero, che svolgono per noi compiti di natura tecnica ed organizzativa (6); lo stesso fanno anche i soggetti a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra richiesto comprende anche le modalita', procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato (artt. 7 e 10 del Codice)

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati presso la nostra Societa' o presso i soggetti sopra indicati a cui li



comuniciamo e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei puo' rivolgersi al **Responsabile dell'U.S. Affari Generali** presso la Sede della Societa' (e-mail: privacy@lloydadriatico.it). L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, inclusi i soggetti che operano quali titolari di un proprio trattamento l'elenco dei responsabili del trattamento e l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualita' di incaricati del trattamento, possono essere chiesti alla stessa struttura aziendale.

CONSENSO

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti dei miei dati personali, compresi i trasferimenti e le comunicazioni, effettuati dal Lloyd Adriatico ed ai trattamenti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimenti e le comunicazioni.

Luogo e data _____ Firma 

NOTE

- 1) La finalita' assicurativa richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attivita' statistiche.
- 2) Art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, ad esempio dati sanitari.
- 3) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, ai seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e collaboratori dei medesimi, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad es. contraenti e assicurati); mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; centri di demolizione di autoveicoli; societa' di servizi per il quietanzamento; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri, tra cui: centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; societa' di servizi informatici e telematici o di archiviazione; di servizi postali; di revisione e di consulenza; di informazione commerciale per rischi finanziari; banche dati per il controllo delle frodi; societa' di recupero crediti; societa' del Gruppo a cui appartiene la nostra Societa' (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; altri soggetti pubblici, nei cui confronti la comunicazione dei dati e' obbligatoria per legge.
- 5) Il trattamento puo' comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice; e' esclusa la diffusione di dati.
- 6) Questi soggetti svolgono per noi le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa.